

Rep. N. 15 del 29.11.2019

**CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO E
PREARIO DEI LOCALI SCOLASTICI**

L'anno Duemiladiciannove, il giorno Ventinove del mese di novembre nella
Sede Municipale,

TRA

- 1) COMUNE DI FICULLE, rappresentato dal responsabile del servizio Marcella Quintavalle domiciliato per la carica presso l'Ente suddetto, che interviene in virtù dei poteri conferiti dal decreto sindacale n. 4-6/2019 da qui in avanti denominato "Comune",
- 2) ISTITUTO OMNICOMPRESIVO "RAFFAELE LAPORTA" di Fabro rappresentato dal Dirigente Scolastico MARAVALLE CRISTINA da qui in avanti denominato "Istituto"
- 3) l'Associazione/Istituzione Accademia Europea Wushu C.F. 96096860588 con sede in Roma Via/Piazza Monviso n. 32 rappresentata dal legale rappresentante sig. Sergio Casavecchia nato a Monteleone d'Orvieto il 03.05.1949, da qui in avanti denominato "Concessionario";

VISTO il regolamento comunale per l'utilizzo dei locali scolastici approvato dal Comune di Ficulle con delibera consiliare n. del (se presente);

Premesso CHE:

I locali scolastici sono primariamente destinati ai pertinenti fini istituzionali e comunque a scopi e attività rientranti in ambiti di interesse pubblico e possono quindi essere concessi in uso a terzi esclusivamente per l'espletamento di attività aventi finalità di promozione culturale, sociale e civile dei cittadini e senza fini di lucro valutando i contenuti dell'attività i iniziativa proposte in relazione:

Al grado in cui le attività svolte perseguono interessi di carattere generale e che contribuiscono all'arricchimento civile e culturale della comunità scolastica;

Alla natura del servizio prestato;

Alla specificità dell'organizzazione, con priorità a quelle di volontariato e alle associazioni che operano a favore di terzi, senza fini di lucro considerando, particolarmente nell'ambito delle attività culturali, la loro qualità e la loro originalità.

Le attività didattiche proprie dell'istituzione scolastica hanno assoluta preminenza e priorità rispetto all'utilizzo degli enti concessionari interessati, che non dovrà assolutamente interferire con le attività didattiche stesse.

CHE il Comune di Ficulle ha autorizzato l'uso di detto locale da parte del concessionario;

Tutto ciò premesso, da considerare parte integrante e sostanziale del presente atto, le parti stipulano quanto segue:

Art. 1) –In relazione all'utilizzo dei locali il concessionario assume nei confronti del Comune e dell'Istituto i seguenti impegni:

1. Utilizzare i locali in modo corretto e scrupoloso onde evitare ogni possibile danno all'immobile, agli impianti, agli arredi ed alle attrezzature.
2. Rispettare, in ogni caso, le seguenti norme gestionali ai fini della sicurezza:
 - a. Le porte principale e di emergenza devono potersi aprire agevolmente durante l'uso della sala;
 - b. Le vie di uscita devono essere tenute costantemente sgombre da qualsiasi materiale;
 - c. Lungo le vie di esodo non devono essere depositati materiali facilmente infiammabili;
3. Osservare incondizionatamente l'applicazione e il rispetto delle disposizioni vigenti in materia;
4. Sospendere l'utilizzo dei locali in caso di programmazione di attività scolastiche da parte del Comune o dell'Istituto;
5. Lasciare i locali, dopo il loro uso, in condizioni idonee a garantire comunque il regolare svolgimento delle attività didattiche, facendosi carico delle operazioni di pulizia dei locali utilizzati;

6. Segnalare tempestivamente qualsiasi danno, guasto, rottura o malfunzionamento o anomalie all'interno dei locali al Comune o all'istituzione scolastica; l'inosservanza di quanto stabilito comporterà per il concessionario l'assunzione a suo carico di eventuali conseguenti responsabilità;

7. Corrispondere al Comune di Ficulle il rimborso spese previsto dall'atto di autorizzazione.

Art. 2) – Il concessionario è responsabile di ogni danno causato all'immobile, agli arredi, agli impianti da qualsiasi azione od omissione dolosa o colposa a lui direttamente imputabili o imputabili a terzi presenti nei locali scolastici in occasione dell'utilizzo dei locali stessi. L'istituzione scolastica e il comune devono in ogni caso ritenersi sollevati da ogni responsabilità civile e penale derivante dall'uso dei locali da parte del concessionario che è tenuto a cautelarsi al riguardo mediante stipula di apposita polizza assicurativa o adottando altra idonea misura cautelativa.

Il concessionario ha l'obbligo di istituire un servizio di sorveglianza a proprio carico durante l'utilizzo dei locali, a tutela della struttura e della incolumità di terzi.

La persona incaricata dal concessionario di detta sorveglianza è:

Mario Amori nato a Perugia il 14.02.1945 residente a Monteleone d'Orvieto – Via della Ricreazione, 18 Cell. 3389220613;

Il concessionario è tenuto a verificare prima di ogni utilizzo, mediante il responsabile della sicurezza designato, che i locali siano idonei all'attività richiesta e che non siano presenti criticità che possano comportare pericolo per persone o cose. Il responsabile deve impedire l'utilizzo del locale nel caso siano presenti situazioni di pericolo o criticità e segnalarlo immediatamente al Comune o all'Istituto. Allo stesso modo l'attività deve essere immediatamente interrotta qualora le situazioni critiche o di pericolo si verificano dopo l'inizio dell'attività stessa. La persona designata quale responsabile della sicurezza è:

Mario Amori nato a Perugia il 14.02.1945 residente a Monteleone d'Orvieto – Via della Ricreazione, 18 Cell. 3389220613;

Il Comune e l'Istituto non rispondono di danneggiamenti , furti ecc. a danno di persone, cose, animali che si verificano durante o in conseguenza dell'utilizzazione dei locali, ne' si ritengono responsabili di quanto possa accadere all'interno o all'esterno delle strutture stesse per cause connesse all'uso che ne sia stato fatto.

E' a carico del concessionario il risarcimento di tutti i danni, da chiunque causati, che si siano verificati durante o in conseguenza dell'utilizzo.

Il Comune e l'Istituto declinano ogni responsabilità in ordine a materiali, oggetti o altre cose che vengano lasciate incustodite nella sala al termine del periodo d'uso.

Art. 3) – L'ingresso nei locali è consentito soltanto agli incaricati del concessionario ed alle persone regolarmente iscritte ed abilitate a partecipare alle attività svolte.

E' fatto assoluto divieto al concessionario di consentire l'ingresso a persone non autorizzate, restando il medesimo totalmente responsabile di qualunque conseguenza dell'inottemperanza a tale disposizione.

Art. 4) - L'uso dei locali è autorizzato per i seguenti giorni ed orari:

PALESTRA VECCHIA

Martedì 16,00 – 17,00

Giovedì 16,00 – 17,00

Per l'anno scolastico 2019/2020;

Art. 5) – Divieti particolari:

1. E' vietato appendere quadri o pannelli alle pareti, salvo specifica autorizzazione, ed effettuare qualsiasi intervento, in genere, che possa alterare le strutture.
2. E' fatto divieto di detenere liquidi infiammabili;
3. E' fatto divieto di fumare. Il personale indicato dal concessionario e quello eventualmente in servizio nella scuola in funzione di vigilanza è incaricato di far rispettare il divieto
4. E' fatto divieto di usare fiamme libere, fornelli, stufe a gas, stufe elettriche con resistenza a vista;
5. Deve essere evitato il sovraccarico delle linee elettriche;

6. E' fatto divieto di installare impianti fissi di qualunque genere.
7. È vietato lasciare in deposito, all'interno dei locali e fuori dell'orario di concessione attrezzi e quant'altro;
8. È vietato cedere la chiave di accesso e permettere l'ingresso ad estranei non autorizzati;
9. rispettare per ogni locale le condizioni specifiche eventualmente stabilite dal Comune per l'utilizzo,

Art. 6) - Il concessionario è penalmente e civilmente responsabile di ogni evento che si dovesse verificare in conseguenza dell'inottemperanza alle disposizioni impartite dalla presente convenzione.

Art. 7) - Il Comune e l'Istituto possono risolvere la presente convenzione in ogni momento, previa diffida, per provata inadempienza da parte del concessionario degli impegni previsti nei precedenti articoli, senza oneri a loro carico.

Art. 8) - Il concessionario può risolvere la presente convenzione in ogni momento previo preavviso di trenta giorni.

Art. 9) - Al concessionario verrà consegnata una chiave del locale, a cura dell'Istituto. Detta chiave dovrà essere riconsegnata al termine dell'utilizzazione..

Art. 10) - Il concessionario designa quale affidatario delle chiavi il sig. Mario Amori nato a Perugia il 14.02.1945 residente a Monteleone d'Orvieto – Via della Riconoscenza, 18 Cell. 3389220613;

Il quale sarà direttamente responsabile della conservazione e dell'uso delle chiavi stesse, ferma restando la responsabilità in solido del Concessionario. L'uso improprio delle chiavi e/o l'effettuazione di copie non autorizzate delle medesime comporterà la risoluzione della convenzione.

Art. 11) - Le spese fiscali relative al presente atto sono poste a carico del Concessionario.

Art. 12) - Il presente atto verrà registrato in caso d'uso e le spese di registrazione saranno a carico della parte inadempiente.

Art. 13) – Il foro competente in caso di controversie è quello di Terni.


Letto, approvato e sottoscritto.

Il Responsabile Comunale del Servizio

Il Rappresentante dell'Associazione

Il Dirigente Scolastico

Cristina Maravalle



[Handwritten signatures of the three officials]